

LE MATERIE NON LEP

184 funzioni statali trasferibili

MATERIA

Rapporti internazionali con l'Unione Europea delle Regioni

FUNZIONE

- 1 Convocazione, d'intesa con il ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della conferenza stato - regioni
- 2 Trasmissione delle proposte di atti normativi dell'ue alla conferenza delle regioni e delle province autonome e alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
- 3 Eventuale apposizione della riserva di esame in sede di consiglio dell'ue su richiesta della conferenza stato-regioni
- 4 Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'unione europea (art 24)
- 5 Informazione, per il tramite della conferenza stato-regioni, circa gli atti europei di competenza delle regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del consiglio dell'ue e del consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni
- 6 Proposta al consiglio dell'ue di nomina dei membri titolari e supplenti del comitato delle regioni
- 7 Informazione, per il tramite della conferenza stato-regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'ue
- 8 Ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della conferenza stato-regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'ue e trasmissione delle relative risultanze alla conferenza stato-regioni e alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'ue nelle materie di loro competenza
- 9 Esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee
- 10 Nel caso di sentenze della corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito commissario
- 11 Esercizio del diritto di rivalsa dello stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'unione europea

MATERIA

Rapporti internazionali con l'Unione Europea delle Regioni

FUNZIONE

- 12 Cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'ue nel settore degli aiuti di stato
- 13 Valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo
- 14 Partecipazione ai lavori e agli organismi dell'unione europea, del consiglio d'europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali
- 15 Attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie
- 16 Funzioni di competenza relative all'attività della cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Commercio con l'estero

- 1 Strategie e interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema paese, ferme restando le competenze del ministero dell'economia e delle finanze, del ministero delle imprese e del made in italy e delle regioni
- 2 Copresiede, con il ministro delle imprese e del made in italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal comitato interministeriale per il made in italy nel mondo
- 3 Contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in italy in italia e nel mondo.
- 4 Definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti
- 5 Promuove gli interessi del sistema produttivo del paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore
- 6 Coordina le strategie le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in italy nel mondo.

MATERIA

FUNZIONE

Commercio con l'estero

- 7 Esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
- 8 Individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
- 9 Valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di
- 10 Monitora l'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti
- 11 Adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea
- 12 Opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali
- 13 Svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane
- 14 Coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali.
- 15 Rilasciare garanzie, nonché assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

MATERIA

FUNZIONE

Commercio con l'estero

- 16 Gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
- 17 Traferimento dal MISE delle funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese
- 18 Erogare informative connesse alla fruizione da parte delle imprese e degli operatori del settore di servizi e agevolazioni per essi previsti in materia di internazionalizzazione
- 19 Delibera - su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale - il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745
- 20 Controlla le esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento
- 21 Rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

Professioni

- 1 Funzioni inerenti alle professioni "regolate" (in particolare, funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea)
- 2 Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);
- 3 Stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato e notaio
- 4 Vigila sullo svolgimento delle elezioni dei consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza
- 5 Riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza;
- 6 Vigila sull'albo degli amministratori giudiziari
- 7 Agente di cambio

MATERIA

FUNZIONE

Professioni

- 8 Agrotecnico
- 9 Assistente sociale
- 10 Attuario / attuario junior
- 11 Avvocato
- 12 Notaio
- 13 Dottore commercialista ed esperto contabile
- 14 Consulenti del lavoro (d'intesa con il ministero del lavoro e delle politiche sociali)
- 15 Dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
- 16 Geologo / geologo junior
- 17 Geometra e geometra laureato
- 18 Giornalista
- 19 Architetto
- 20 Ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
- 21 Ingegnere biomedico e clinico
- 22 Perito agrario e perito agrario laureato
- 23 Perito industriale e perito industriale laureato
- 24 Tecnologo alimentare
- 25 Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie
- 26 Determina (e scioglie) la composizione del consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del consiglio direttivo dell'ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte
- 27 Determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'ordine delle professioni infermieristiche;
- 28 Dispone lo scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo

MATERIA

FUNZIONE

Professioni

- 29 Medico chirurgo funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 30 Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 31 Odontoiatria funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 32 Farmacista funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 33 Veterinario. Funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 34 Psicologo. Funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 35 Biologo. Funzioni di vigilanza sugli ordini professionali
- 36 Fisico. Funzioni di vigilanza sulle professioni
- 37 Chimico. Funzioni di vigilanza sulle professioni
- 38 Architetto. Funzioni di vigilanza sugli ordini professionali e funzioni di riconoscimento di qualifiche conseguite in altri stati dell'unione europea
- 39 Vigila e tiene il registro dei revisori legali dei conti
- 40 Consulenti del lavoro. Funzioni di vigilanza sul consiglio nazionale.
- 41 Agente e rappresentante di commercio
- 42 Agente di affari in mediazione
- 43 Guida turistica
- 44 Guida alpina
- 45 Maestro di sci
- 46 Vigila sulla corretta attuazione delle disposizioni della l. n. 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

MATERIA

FUNZIONE

Protezione civile

- 1 Detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del capo del dipartimento della protezione civile;
- 2 Determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello stato, delle regioni e degli enti locali;
- 3 Definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- 4 Assicura, attraverso l'adozione di direttive, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile
- 5 Definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;
- 6 Dispone, con decreto da adottarsi su proposta del capo del dipartimento della protezione civile, su richiesta del presidente della regione o provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;
- 7 Formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal consiglio dei ministri.
- 8 Determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello stato, delle regioni e degli enti locali;
- 9 All'adozione delle direttive e dei decreti del presidente del consiglio dei ministri;
- 10 Richiede al consiglio di stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al presidente della repubblica.
- 11 Dell'azione strategica del governo connesse al progetto "casa italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;
- 12 Dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;
- 13 In materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del dipartimento della protezione civile

MATERIA

Protezione civile

FUNZIONE

- 14 In materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del dipartimento della protezione civile
- 15 Del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- 16 Della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- 17 Della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
- 18 Dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
- 19 Della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.
- 20 Assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;
- 21 Promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello stato presenti sul territorio provinciale;
- 22 Vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;
- 23 Adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito
- 24 Assicura un costante flusso e scambio informativo
- 25 Attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato e assicura il loro concorso coordinato
- 26 Funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri (indirizzo e coordinamento)
- 27 Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Protezione civile

- 28 Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile
- 29 Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci)
- 30 Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci)
- 31 Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b))
- 32 Ordinanze di protezione civile (Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7)
- 33 Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità)
- 34 Attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile
- 35 Elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto e coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale
- 36 Elaborazione delle proposte di direttive del Presidente del CdM per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile
- 37 Elaborazione e coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso

MATERIA

FUNZIONE

Protezione civile

- 38 Indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile
- 39 Promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo
- 40 Programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile
- 41 Definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone
- 42 Coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea e coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale, nonché coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante

Previdenza complementare e integrativa

- 1 Vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;
- 2 Vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
- 3 Verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
- 4 Cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in i.n.p.s.;
- 5 Cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
- 6 Vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
- 7 Cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di covip e di fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
- 8 Coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'i.n.p.s.;
- 9 Esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la covip, nonché, per gli ambiti di competenza del ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

MATERIA

FUNZIONE

Previdenza complementare e integrativa

- 10 Svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria: la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; -la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la covip; -l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; -l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; -il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la covip
- 11 Forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale
- 12 Previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria
- 13 Istituzione e gestione delle forme pensionistiche complementari
- 14 Istituzione e disciplina del funzionamento di forme pensionistiche complementari, mediante legge regionale
- 15 Vigilanza sui fondi pensione tramite COVIP
- 16 Gestione del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.
- 17 Supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

- 1 Funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di politica economico-finanziaria, di bilancio e di programmazione degli investimenti pubblici.
- 2 Monitoraggio delle operazioni di investimento realizzate dalle regioni attraverso indebitamento
- 3 Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica
- 4 Controllo e vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

FUNZIONE

- 5 Svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; Funzioni riguardanti il coordinamento e la verifica della finanza pubblica e dei suoi andamenti, monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici; in particolare, verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 (equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali) e 10 (ricorso all'indebitamento) della legge n. 243/2012
- 6 Effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni
- 7 Attuazione del d.lgs. n. 68/2011 (tavolo per la definizione di procedure e modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti e di attribuzione alle Regioni di una quota del gettito riferibile al concorso per ciascuna Regione nell'attività di recupero fiscale con riferimento all'IVA)
- 8 Coordinamento del tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di conferenza permanente stato-regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle regioni in materia sanitaria per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle regioni medesime;

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

- 1 Esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio
- 2 Esercita diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito (vigilanza informativa, vigilanza regolamentare, vigilanza ispettiva) - può inoltre adottare misure di intervento precoce e provvedimenti di amministrazione straordinaria
- 3 Riceve dalle banche segnalazioni periodiche nonché dati e documenti richiesti, inclusi i relativi bilanci
- 4 Riceve altresì comunicazioni relative a nomina, mancata nomina, dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca del relativo incarico
- 5 Può rimuovere dall'incarico il soggetto incaricato della revisione legale
- 6 Emanando disposizioni aventi ad oggetto: l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni
- 7 Può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche
- 8 Può ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

MATERIA

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

FUNZIONE

- 9 Può adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- 10 Può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca
- 11 Può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
- 12 Può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
- 13 Autorizza le fusioni e le scissioni se non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE
- 14 Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza
- 15 Può chiedere alle banche di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento
- 16 Può richiedere l'aggiornamento del suddetto piano o fissare un termine per la sua attuazione
- 17 Su proposta della Banca d'Italia, può disporre la liquidazione coatta amministrativa delle banche se sono in dissesto o a rischio di dissesto e non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che consentano di superare la situazione di dissesto o di rischio in tempi adeguati
- 18 Determina la localizzazione dell'operatività delle banche a carattere regionale in conformità ai criteri deliberati dal CICR

MATERIA

FUNZIONE

Organizzazione della giustizia di pace

- 1 Nomine, riammissioni in servizio, conferimenti incarico di coordinamento, trasferimenti, conferme, revoche dell'incarico di coordinamento, revoche dei trasferimenti dei Giudici di Pace
- 2 Decessi, dimissioni, non conferme nell'incarico, revoche, decadenze dall'incarico per limite di età, dispense dal servizio, revoche delle sanzioni disciplinari dei Giudici di Pace
- 3 Formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria
- 4 Indizione e gestione della procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo; Formulazione della proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei; Espressione del giudizio di idoneità per la conferma nell'incarico; Espressione delle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari
- 5 Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e tecnologie: Analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari; Acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici; Attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; Supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari; Predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari; Attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
- 6 Complesso delle funzioni in materia di gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria
- 7 Funzioni in materia di transizione digitale della giustizia e analisi statistica

Allegato 1

Nota Tecnica esplicativa del metodo adottato per la valutazione dei divari infrastrutturali e la conseguente ripartizione di risorse del fondo di perequazione infrastrutturale (articolo 22, legge n. 42 del 5 maggio 2009)

1. SETTORI E SOTTO-SETTORI

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 15 del decreto legge n. 121 del 2021, ha previsto la necessità di effettuare una ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, al fine di definire i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo.

Tale ricognizione è stata effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, limitatamente alle infrastrutture statali, e dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, con il supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale, per quanto concerne le infrastrutture non di competenza statale. All'esito del lavoro istruttorio l'Agenzia per la coesione territoriale ha predisposto il Documento di ricognizione trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali con nota prot. n. 20228 del 31 dicembre 2021.

A partire dalle informazioni contenute nel suddetto Documento di ricognizione, si è provveduto a strutturare un metodo di misurazione del divario infrastrutturale e di sviluppo, individuando *“le carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro, di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive”*.

In primo luogo, sono stati individuati quattro Settori, ad ognuno dei quali sono stati associati i ministeri competenti.

Tabella A - Ministeri Competenti

Settore della Perequazione	Ministero Competente
Settore Idrico	Ministero della transazione ecologica (MITE) e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS)
Settori Trasporti	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS)
Settori Istruzione	Ministero dell'Istruzione (MI)
Settore Sanità	Ministero della Salute (MS)

Allo scopo di valutare il Fabbisogno di perequazione infrastrutturale¹ e di orientare le successive priorità delle azioni dei Ministeri competenti, per ognuno dei Settori, sono individuati 11 Sotto-Settori.

Tabella B: Dati usati per dimensione per sotto-settore

Settore	Sotto-settore	Dotazione infrastrutturale	Aspetti qualitativi	Accessibilità
Idrico	Dighe	Capacità (mc)	*	*
	Rete distribuzione	Estensione (km)	Dispersione rete (%)	*
	Impianti depurazione	Numero di impianti <i>disponibile dettaglio per tipologia</i>	Popolazione senza servizio	*
Comuni senza servizio			*	
Istruzione	Edilizia scolastica	Numero di classi	Edifici in zona sismica 1 o 2 (%)	% edifici raggiungibili con scuolabus (dati MI)
			Edifici costruiti ante 1975 (%)	% edifici raggiungibili con trasporto pubblico urbano – fermata entro 250m (dati MI)
	Asili nido	Numero posti per 100 bambini 0-2	*	Comuni coperti dal servizio (%)
Sanità	Strutture di ricovero	Numero posti letto (per durata degenza)	Fabbisogno di ristrutturazione (mq)	Indice Bdl
		Numero unità mobili		
	Strutture territoriali	Numero posti letto (per durata degenza)	Fabbisogno di ristrutturazione (mq)	*
Trasporti	I. ferroviarie*	Estensione rete (distinzione AV/non AV)	% tipologia rete	Indice Bdl
		Numero stazioni	% tipologia stazioni	
			% rete con sistema di sicurezza ERMTS	
	I. stradali*	Estensione rete (per competenza)	% autostrade su totale rete	Indice Bdl
	I. Portuali	Numero porti	% accosti dotati di collegamento ferroviario	Indice Bdl
		Numero accosti		
	I. aeroportuali	Numero aeroporti	Banchi check-in	Indice Bdl
Numero piste		Gates totali		
		Posteggi auto		

*dimensioni pesate sulla superficie territoriale

La stima del divario infrastrutturale tra le Regioni e Province Autonome per ciascun sotto-settore è stata costruita, coerentemente con il dettato normativo, individuando determinati indici che riferiscono ai seguenti aspetti:

- 1) **Indice di dotazione infrastrutturale:** indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza e quantifica, per ciascuna regione o provincia autonoma, in coerenza con il Documento di ricognizione, la dotazione infrastrutturale presente per ogni Settore a partire dalla dimensione infrastrutturale di ogni Sotto-settore, come specificato nella Tabella B;
- 2) **Indice di qualità infrastrutturale:** indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza e quantifica, per ciascuna regione o provincia autonoma, in coerenza con il Documento di ricognizione, la qualità infrastrutturale presente per ogni Settore a partire dalla dimensione infrastrutturale di ogni Sotto-settore, come specificato nella Tabella B;
- 3) **Indice di accessibilità infrastrutturale:** indice statistico semplice costituito da un valore, calcolato da Banca d'Italia, che sintetizza e quantifica, per ciascuna regione o provincia autonoma, l'accessibilità

¹ «Fabbisogno di perequazione infrastrutturale»: misura determinata dall'analisi dei divari infrastrutturali condotta attraverso l'applicazione dello scarto quadratico medio all'indice di infrastrutturazione e all'indice di infrastrutturazione territoriale attraverso l'utilizzo della metodologia MPI descritta nell'allegato.

infrastrutturale presente per ogni Settore a partire dalla dimensione infrastrutturale di ogni Sotto-settore, come specificato nella Tabella B;

Tali indici concorrono con la seguente ponderazione alla costruzione dell'Indice di infrastrutturazione (Indice_MPI-1)²:

- Settore **Idrico**:
 - Indice dotazione infrastrutturale pesa 0,5
 - Indice qualità infrastrutturale pesa 0,5
 - Indice accessibilità infrastrutturale pesa 0
- Settori **Istruzione e Sanità**:
 - Indice dotazione infrastrutturale pesa 0,33
 - Indice qualità infrastrutturale pesa 0,33
 - Indice accessibilità infrastrutturale pesa 0,33
- Settore **Trasporti**,
Sotto-settore **Ferrovie**:
 - Indice dotazione infrastrutturale pesa 0,30
 - Indice qualità infrastrutturale pesa 0,60
 - Indice accessibilità infrastrutturale pesa 0,10
- Settori **Trasporti**,
tutti gli altri Sotto-Settori:
 - Indice dotazione infrastrutturale pesa 0,33
 - Indice qualità infrastrutturale pesa 0,33
 - Indice accessibilità infrastrutturale pesa 0,33

Dalla suddetta ponderazione è calcolata la variabile unica sigma "scarto quadratico medio", che misura il divario infrastrutturale per ciascun settore.

In tal modo, sono stati individuati i Settori e i sotto-Settori in cui il divario infrastrutturale è più ampio, allo scopo di allocare in modo più efficace le risorse del Fondo. Le quote di riparto da assegnare ad ogni settore sono state calcolate proporzionalmente alla variabilità dell'Indice di infrastrutturazione associato ad ogni ambito di riferimento: ai Settori (o ai sotto-Settori) con maggiore disuguaglianza, quindi, con maggiori esigenze perequative, sono state assegnate maggiori risorse.

L'articolo 22, comma 1-bis, della legge 5 maggio 2009, n. 42, tuttavia, dispone che nello stabilire i criteri di priorità da seguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo si tenga conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare al PNRR. A tal riguardo, si è provveduto ad individuare sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze una quantificazione delle coperture economiche a disposizione in relazione ai quattro Settori e agli undici sotto-Settori al fine di fornire una visione di azione complementare e sinergica delle misure che, seppur con diversa finalità, orientano la propria azione sui Settori in parola.

Più in dettaglio, è stato riscontrato che in tre degli undici complessivi Sotto-settori, sia il PNRR che il Piano complementare al PNRR non presentano alcuna copertura economica (Dighe, Impianti di Depurazione e Aeroporti).

In ottica di complementarietà, pertanto, si è ritenuto di allocare:

- 1) l'85% delle risorse disponibili (pari a 3.910 milioni di euro) secondo la ripartizione scaturente dal metodo MPI-1 (sopra descritto);
- 2) il restante 15%, pari a 690 milioni di euro, in parti uguali tra i tre sotto-Settori privi di risorse, in aggiunta alla dotazione per essi già scaturente dall'applicazione del metodo.

Le evidenze di questa allocazione e i relativi confronti con il PNRR e il Piano Complementare al PNRR sono riportate nella parte finale della Tabella n. 2, dell'Allegato 2.

² «Indice di infrastrutturazione» o «Indice MPI- 1»: indice statistico composito costruito con la metodologia Mazziotta-Pareto Index che aggrega le dimensioni semplici sintetizzate e quantificate dall'Indice di dotazione infrastrutturale, dall'Indice di qualità infrastrutturale e dall'Indice di accessibilità infrastrutturale di cui alle successive definizioni;

Le quote di riparto tra Settori e sotto-Settori effettuato con il metodo "MPI-1", e corretto secondo i principi sopradescritti, sono indicati nella Tabella n. 2, dell'Allegato 2.

Alla luce di quanto sopra esposto, i riparti per Settori saranno i seguenti:

1. Ministero dell'Istruzione - euro 1.131.870.000,00 per interventi nel Settore "Istruzione";
2. Ministero della Sanità - euro 1.004.260.000,00 per interventi nel Settore "Sanità";
3. Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - euro 1.111.590.000,00 per interventi nel Settore "Trasporti";
4. Ministero della Transizione ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - euro 1.352.280.000,00 per interventi nel Settore "Idrico".

2. LE MACROAREE TERRITORIALI

Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, come statuito dall'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, le risorse del Fondo devono essere ripartite dai Ministeri competenti, secondo le indicazioni di cui alla Tabella n. 4, dell'Allegato 2, tra le seguenti macroaree territoriali ISTAT:

- Nord Est;
- Nord Ovest;
- Centro;
- Sud;
- Isole

Tale riparto su base territoriale è stato effettuato associando dei correttivi alla metodologia utilizzata per determinare le allocazioni fra Settori (MPI-1), producendo il cd. Indice di infrastrutturazione territorializzata (MPI-2) che aggrega l'Indice di infrastrutturazione con l'Indice di perifericità³, l'Indice di densità della popolazione⁴ e l'Indice delle unità produttive⁵, ulteriormente ponderato per la popolazione e con l'Indice di insularità, l'Indice per le aree montane, e l'Indice per la popolazione del Mezzogiorno.

Nel dettaglio si specifica la polarità degli indici in relazione al Fabbisogno di infrastrutturazione:

1. Indice di densità della popolazione → maggiore concentrazione comporta maggiore fabbisogno di infrastrutturazione;
2. Indice delle unità produttive → maggiore concentrazione comporta minore fabbisogno di infrastrutturazione;
3. Indice di perifericità → maggiore popolazione nei comuni considerati periferici comporta maggiore fabbisogno di infrastrutturazione.

Per completezza di informazione, si rappresenta la ponderazione dell'Indice di densità della popolazione e dell'Indice di perifericità utilizzati per la costituzione dell'MPI-2 in relazione a ciascun settore:

- Settore Idrico: - Indice MPI-1 pesa 0,5

³ «Indice di perifericità»: indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza, per ciascuna regione o provincia autonoma, la standardizzazione della distribuzione della percentuale della popolazione residente in comuni di tipologia "Intermedio", "Periferico" ed "Ultra-Periferico", come definita dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la programmazione comunitaria 2014-2020, in rapporto alla percentuale della popolazione residente in Italia rilevata dall'ISTAT;

⁴ «Indice di densità della popolazione»: indice statistico semplice ottenuto attraverso la standardizzazione della distribuzione della densità della popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma, in rapporto alla densità di popolazione in Italia rilevata dall'ISTAT;

⁵ «Indice delle unità produttive»: indice statistico semplice costituito dalla standardizzazione della distribuzione del numero delle sedi degli stabilimenti produttivi in ciascuna regione rapportato alla popolazione ivi residente, rispetto al totale degli stabilimenti produttivi in Italia rapportato alla popolazione ivi residente;

- Indice delle unità produttive pesa 0,2
- Indice di densità della popolazione pesa 0,2
- Indice di perifericità pesa 0,1
- **Settori Istruzione:**
 - Indice MPI-1 pesa 0,7
 - Indice di densità della popolazione pesa 0,2
 - Indice di perifericità pesa 0,1
- **Settore Sanità:**
 - Indice MPI-1 pesa 0,7
 - Indice di densità della popolazione pesa 0,2
 - Indice di perifericità pesa 0,1
- **Settori Trasporti:**
 - Indice MPI-1 pesa 0,5
 - Indice delle unità produttive pesa 0,2
 - Indice di densità della popolazione pesa 0,2
 - Indice di perifericità pesa 0,1

In conclusione, si otterrà il seguente schema di ripartizione:

A) Allocazione del 92,5% dell'importo complessivo secondo l'Indice MPI-2 temperato con la popolazione. Da considerare che:

- In via generale si considerano, in ciascun sotto-settore, solo le regioni che mostrano differenziali negativi rispetto alla media nazionale;
- Per una migliore determinazione del criterio, si considerano contemporaneamente due componenti: **Indice MPI-2 e dimensione demografica** (popolazione residente) rispettivamente pesate all'80% e al 20%. Tale correttivo deriva dalla necessità di assegnare maggiori risorse alla regione più popolosa a parità di indice di divario.

B) Allocazione del 7,5% dell'importo complessivo assegnato mediante l'Indice di Insularità (2,5%), l'Indice di popolazione per il Mezzogiorno (2,5%) e l'Indice per le aree montane (2,5%)

- La ragione di tale sotto riparto per il valore complessivo di 345 milioni di euro risiede nel dare massima evidenza anche in termini economici a quanto contenuto nel dettato normativo che sottolinea la necessità di particolare attenzione ad alcune criticità connesse al divario infrastrutturale;
- **L'Indice di insularità:** indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza, per ciascuna regione o provincia autonoma, il rapporto tra la superficie territoriale complessiva dei comuni insulari interamente ubicati su isole sia maggiori che minori ed il totale della superficie territoriale dei comuni insulari di tutto il territorio nazionale, come rilevati dall'ISTAT;
- **L'Indice per le aree montane:** indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza, per ciascuna regione o provincia autonoma, il rapporto tra la superficie territoriale complessiva dei comuni totalmente montani ed il totale della superficie territoriale dei comuni totalmente montani del territorio nazionale, come rilevati dall'ISTAT;
- **L'Indice per la popolazione del Mezzogiorno:** indice statistico semplice costituito da un valore che sintetizza, per ciascuna regione o provincia autonoma, il rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione del Mezzogiorno ed il totale degli abitanti residenti nel Mezzogiorno, rilevati dall'ISTAT;

Per completezza di informazione si evidenzia che:

- a. la quota di cui al punto A è, invece, ripartita tra le sole regioni con dotazione infrastrutturale che mostrano differenziali negativi rispetto alla media nazionale;
- b. la quota del 7,5%, pari a 345 milioni di euro, di cui al punto B, è ripartita linearmente su tutte le regioni del paese e successivamente aggregata alle macro aree di afferenza.

Alla luce di quanto esposto, gli esiti complessivi dell'analisi relativamente alla ripartizione fra i Settori e le macroaree ISTAT sono rappresentati nella Tabella n. 4 dell'Allegato 2.

ALLEGATO 2

Tabella 1 - Ripartizione del Fondo di Perequazione per Settori
(cifre in Milioni di Euro)

	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029	anno 2030	anno 2031	anno 2032	anno 2033	Totale
Settore Idrico	29,40 €	88,19 €	88,19 €	88,19 €	88,19 €	88,19 €	146,99 €	146,99 €	146,99 €	146,99 €	146,99 €	146,99 €	1.352,27 €
Settore Istruzione	24,61 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	1.131,87 €
Settore Sanità	21,83 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	1.004,26 €
Settore Trasporti	24,17 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	1.111,59 €
TOTALE	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	4.600,00 €

Tabella 2 - Ripartizione del Fondo di Perequazione per Sotto-Settori
(cifre in Milioni di Euro)

Piano / Fondo	Settore Idrico			Settore Istruzione		Settore Sanità		Settore Trasporti				Totale riferibile alla PEREQUAZIONE		Altre risorse identificate a settori non riferibili alla Predisposizione	Totale risorse Predisposizione altri settori
	Dighe	Rete distribuzione	Impianti depurazione	Edilizia scolastica	Asili nido	Strutture territoriali	Strutture Ferroviarie	Strade	Porti	Aereoporti					
PNRR	0,00	2.899,02 €	0,00 €	5.400,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	9.905,97 €	1.130,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	28.986,95 €	10395,65	39382,90	
PNC al PNRR	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.070,50 €	2.054,43 €	2.860,00 €	0,00 €	0,00 €	8.434,93 €	22187,53	30622,45	
PNRR + PNC al PNRR	0	2.899,02 €	0,00 €	5.400,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	11.976,47 €	3.184,43 €	3.130,00 €	0,00 €	0,00 €	37.421,88 €	32583,18	70005,05	

Fondo di Perequazione secondo il metodo	319,71 €	304,99 €	425,03 €	511,06 €	820,55 €	579,43 €	339,14 €	204,12 €	200,25 €	293,66 €	4.600,00 €
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Riciclamo la rilevazione del Fondo da notare secondo il metodo e la nomenclatura di settori NON finanziati dal PNRR

	271,76 €	259,24 €	561,28 €	434,40 €	637,47 €	492,52 €	511,74 €	173,50 €	170,21 €	249,61 €	3.910,00 €
	230,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,00 €	690,00 €
TOTALE	501,76 €	259,24 €	591,28 €	434,40 €	637,47 €	492,52 €	511,74 €	173,50 €	170,21 €	479,61 €	4.600,00 €

Tabella 3 - Ripartizione del Fondo di Perequazione per Ministeri Competenti
(cifre in Milioni di Euro)

	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029	anno 2030	anno 2031	anno 2032	anno 2033	Totale
Settore Idrico - MIMS	18,49 €	55,47 €	55,47 €	55,47 €	55,47 €	55,47 €	92,45 €	92,45 €	92,45 €	92,45 €	92,45 €	92,45 €	850,52 €
Settore Idrico - MITE	10,91 €	32,72 €	32,72 €	32,72 €	32,72 €	32,72 €	54,54 €	54,54 €	54,54 €	54,54 €	54,54 €	54,54 €	501,76 €
Settore Istruzione - MI	24,61 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	73,82 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	123,03 €	1.131,87 €
Settore Sanità - MS	21,83 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	65,50 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	109,16 €	1.004,26 €
Settore Trasporti - MiMS	24,17 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	72,50 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	120,83 €	1.111,59 €
TOTALE	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	4.600,00 €

Tabella 4 - Indicazione Geografica della Ripartizione del Fondo di Perequazione per ciascun settore
(cifre in Milioni di Euro)

Macro Area Istat	Settore Idrico	Settore Istruzione	Settore Sanità	Settore Trasporti	Totale per Area
SUD	767,78 €	572,71 €	577,25 €	616,98 €	2.534,71 €
ISOLE	409,60 €	231,67 €	240,23 €	379,15 €	1.260,65 €
CENTRO	98,82 €	132,02 €	71,76 €	79,20 €	331,80 €
NORD-EST	38,94 €	69,72 €	43,45 €	38,72 €	190,82 €
NORD-OVEST	37,14 €	125,75 €	71,57 €	48,15 €	282,61 €
Totale per Settore	1.352,27 €	1.131,87 €	1.004,26 €	1.111,59 €	4.600,00 €

